

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

**Pronuncia di giudizio di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia in località "Vaccheria" in comune di Alba. Proponente S.A.E.G.A. S.P.A. loc. Vaccheria n. 23 Alba.**

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 26 maggio 2009 e del 22 dicembre 2009, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente

(omissis)

LA GIUNTA PROVINCIALE

*delibera*

(omissis)

- Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia in località "Vaccheria" in Comune di Alba, presentato da parte del Sig. Marco Rapalino, Legale Rappresentante ed Amministratore Delegato della Ditta S.A.E.G.A. S.p.a, con sede legale in Loc. Vaccheria n. 23, Alba, in quanto l'intervento estrattivo in progetto, che si colloca all'interno di un ambito già connotato dalla presenza di pregresse attività estrattive, non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi e garantirà - a recupero ultimato - un raccordo morfologico con l'intorno.

- Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni, buona parte delle quali –peraltro- sono già ricomprese fra le prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78:

(omissis)

- Di considerare acquisito, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii., l'assenso della Regione Piemonte Direzione Difesa del Suolo e dell' ASL CN2 (ex ASL 18) – ALBA, in quanto detti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

- Di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Alba, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione.

- Di subordinare il rilascio dell'autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. alla trasmissione a tutti i soggetti della Conferenza dei Servizi di una nota tecnica nella quale sia riportata l'ubicazione delle sorgenti rumorose nell'area di insediamento, nonché la rispettiva caratterizzazione acustica in termini di potenza o pressione acustica e le relative distanze rispetto a tutti i ricettori sensibili. Inoltre, in tale nota, dovranno essere formulate valutazioni sull'eventuale presenza di componenti tonali e/o impulsive relativamente al rumore generato dall'attività di cava, dovrà essere specificata l'origine delle componenti impulsive nelle misure del rumore di fondo e dovrà essere valutato il rispetto dei limiti assoluti di emissione relativamente alle attività di cava.

- Di subordinare il rilascio dell'autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico

“Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

- Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 7, costituisce atto di avvio del procedimento di variante del vigente strumento urbanistico comunale.

(omissis)

- Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

(omissis)

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati

(omissis)